



**“L’ARBITRATO AMMINISTRATO
DALLA CAMERA ARBITRALE DI BERGAMO”**

**Avv. Vincenza Gizzo
Segretario della Camera Arbitrale**

1. INTRODUZIONE

Nel mercato il contratto rappresenta lo strumento più diffuso per la conclusione di accordi importanti che entrambe le parti si impegnano a rispettare. Nel tempo possono verificarsi contrastanti interpretazioni del significato di singole clausole contrattuali, spesso mutano le condizioni di mercato che causano spostamenti di interessi cui conseguono possibili inadempienze delle prestazioni e degli obblighi contrattuali. Nasce in questi casi la necessità di ottenere l'istituzione di un giudizio in tempi brevi, che purtroppo gli organi di Giustizia ordinaria non possono garantire soprattutto in quelle sedi, caratterizzate da un perdurante sotto organico dei magistrati.

Già dal 1978 era stata istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo la Camera Arbitrale, la quale tuttavia non ha mai svolto la funzione di gestione di arbitrati amministrati, ma si è unicamente limitata a fornire il servizio di nomina di arbitri, richiesto al presidente nei casi di necessità.

Considerata la limitatezza di tale servizio, rispetto alle potenziali attribuzioni che competono ad un organismo creato per l'amministrazione di procedure di giustizia alternativa, viste anche la grave situazione della giustizia e le competenze attribuite dal legislatore alle Camere di Commercio circa la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative, la Camera di Bergamo ha riformato il preesistente organismo, adeguandolo alla Legge di riforma 580/93.

A tal fine, legittimata dalla predetta normativa, la Camera di Commercio di Bergamo ha istituito una rinnovata Camera Arbitrale, la quale mette a disposizione procedure arbitrali per dirimere eventuali controversie commerciali sia nazionali che internazionali, senza adire l'Autorità giudiziaria. L'arbitrato, quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria, si pone l'obiettivo di rispondere alla domanda di giustizia dei consumatori e delle imprese in tempi brevi e a costi contenuti.

La giustizia civile in Italia costituisce un'area critica a causa del sovraccarico di domanda cui è sottoposto il sistema giudiziario, con conseguente scarsa efficacia dovuta ai lunghi tempi e agli alti costi per la risoluzione delle controversie. Questa situazione danneggia sia le imprese, incerte riguardo alle proprie posizioni contrattuali, che i consumatori, disincentivati a chiedere la tutela dei propri diritti, il tutto con notevoli ripercussioni non solo sugli interessi dei singoli, ma anche sulla qualità del mercato, dove con più facilità insorgono comportamenti scorretti, che discreditano l'intero sistema produttivo a danno degli imprenditori seri.

L'evoluzione della realtà attuale, nella tensione verso una giustizia celere ed economica, sembra privilegiare l'inserimento delle clausole arbitrali in tutti i contratti relativi a scambi interni ed internazionali. E' diffusamente sentita infatti l'esigenza di ridurre al minimo i casi di accesso alla giurisdizione ordinaria, ormai prossima al collasso, per le deficienze organizzative e gli eccessivi carichi di lavoro.

Per questo è importante rilanciare strumenti di giustizia alternativa adatti alla soluzione di controversie nascenti da rapporti commerciali e alle "small claims". Considerata la scarsa cultura arbitrale esistente nel nostro paese è di fondamentale aiuto la diffusione delle clausole compromissorie che rimandino ad un'istituzione arbitrale la soluzione della controversia.

L'arbitrato "amministrato" pare quindi essere lo strumento adatto per decongestionare la mole di lavoro dei tribunali, e pertanto è stato anche di recente potenziato dal legislatore, che non ha mai ostentato un particolare favore verso forme di giustizia non statale.

Questo clima, grazie anche all'influsso della legislazione comunitaria e di altri Paesi, in cui la tutela dei diritti è garantita con forme diverse dal ricorso ai Tribunali, sta mutando. Diverse disposizioni normative si muovono infatti verso una crescente valorizzazione dell'arbitrato.

2. L'ARBITRATO

L'arbitrato costituisce un valido strumento per la risoluzione delle controversie in alternativa alla giustizia ordinaria.

Per giungere alla procedura arbitrale, i soggetti coinvolti devono manifestare innanzitutto concordemente ed espressamente l'intenzione di derogare alla giurisdizione ordinaria mediante la stipulazione di un accordo, il compromesso, redatto nel momento in cui è insorta la controversia o per mezzo di una clausola compromissoria inserita in un contratto al momento della stipulazione dello stesso, con cui si prevede che le eventuali e future controversie relative a quel contratto saranno risolte in sede arbitrale. La Camera Arbitrale ha predisposto a tal fine, ad uso degli operatori, modelli di convenzioni d'arbitrato (clausole compromissorie e compromessi arbitrali).

Con la sola esclusione delle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (quali per esempio le controversie sullo stato e sulla separazione dei coniugi, quelle previdenziali e di assistenza obbligatoria nonché il diritto penale, il diritto del lavoro e sindacale ed alcune questioni di diritto amministrativo), le parti possono, con l'arbitrato, deferire la risoluzione della lite tra loro insorta al giudizio di uno o più arbitri.

La modalità di svolgimento del procedimento è di due specie: la prima, che riguarda il sistema Camerale, si compie attraverso una istituzione arbitrale, che predispone regole relative allo svolgimento del giudizio (cd "arbitrato amministrato" o istituzionale); la seconda è caratterizzata dal fatto che è l'arbitro, una volta nominato, a decidere caso per caso il procedimento da seguire (cd "arbitrato *ad hoc*").

Per la gestione dei procedimenti di arbitrato la Camera Arbitrale ha predisposto un regolamento dettagliato sull'iter procedurale che porta al lodo, cioè alla decisione della controversia, avente valore di sentenza dichiarativa in caso di arbitrato rituale, mentre semplice valore negoziale in caso di arbitrato irrituale.

E' evidente che l'arbitrato amministrato rispetto a quello *ad hoc* offre alle parti significativi vantaggi consistenti nella maggior trasparenza del "procedimento" e, in particolare, di quei delicati aspetti che riguardano la nomina degli arbitri, i costi ed i tempi di svolgimento della procedura. Il procedimento è regolamentato dall'istituzione, che assicura stabilità ed assistenza alle parti, intervenendo non solo su aspetti organizzativi, ma talvolta anche amministrativi e sostanziali della procedura.

Pur lasciando alle parti la facoltà di nominare gli arbitri, l'istituzione, oltre ad intervenire in caso di mancata nomina dell'arbitro unico o di un componente del collegio, esercita una sorta di controllo sulle designazioni effettuate dalle parti attraverso la "conferma" del soggetto designato, dopo averne verificato i requisiti di indipendenza ed imparzialità.

Circa i costi, le tariffe per gli onorari degli arbitri e per le spese di organizzazione e gestione amministrativa del procedimento sono fissate preventivamente dall'istituzione mentre con riguardo ai tempi e, in generale, agli aspetti formali del procedimento, la presenza dell'istituzione mira a colmare le lacune procedurali e a rimuovere gli ostacoli dovuti a comportamenti inerti o negligenti delle parti o degli arbitri. Tale presenza assicura inoltre una maggiore "stabilità" alla decisione finale in quanto il controllo effettuato

dall'istituzione riduce l'esistenza di vizi di forma del lodo, almeno rispetto ad un arbitrato *ad hoc* dove tale controllo viene svolto esclusivamente dagli arbitri.

Tutto ciò non è assicurato nell'arbitrato *ad hoc*, dove nulla è regolamentato, ma ogni questione è lasciata alla discrezione degli arbitri senza alcuna certezza per le parti e con sicura ripercussione negativa sull'efficienza del procedimento.

punti di forza

1. Tempi brevi per la decisione: 240 giorni per l'emissione del lodo e quindi notevole rapidità;
2. Costi contenuti e predeterminati dalle tariffe arbitrali predisposte dal Consiglio e allegate al regolamento;
3. Competenza tecnica di chi propone la soluzione e riservatezza. L'arbitrato non è infatti vincolato alla pubblicità del procedimento, al contrario della giustizia ordinaria, che inoltre è lenta e macchinosa;
4. Natura giurisdizionale della procedura, che tuttavia offre alle parti la possibilità di far decidere le liti al di fuori dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ma con identica efficacia;
5. Maggior trasparenza del "procedimento", che offre alle parti significativi vantaggi nella nomina degli arbitri, nei tempi e nei costi. Il procedimento è regolamentato dall'istituzione, che assicura stabilità ed assistenza alle parti, intervenendo non solo su aspetti organizzativi, ma talvolta anche amministrativi e sostanziali della procedura.

punti di debolezza

1. Scarsa cultura arbitrale, che potrebbe rallentare se non addirittura impedire il diffondersi della procedura in caso di insufficiente e poco mirata promozione;
2. Possibili ostacoli frapposti all'effettivo utilizzo del servizio da parte di gruppi portatori di interessi confliggenti.

La libera scelta dei contraenti, ove si tratti di diritti disponibili, può quindi sottrarre al giudizio civile ordinario la decisione delle controversie fra loro insorte.

L'espressione piena della volontà di sottrarre la decisione della controversia agli organi istituzionalmente preposti si identifica con il **compromesso** (art. 807 cod. proc. civ.) e la **clausola compromissoria** (art. 808 cod. proc. civ.), che, secondo quanto disposto dall'art. 1341 cod. civ. (che comprende la clausola compromissoria fra quelle da approvare specificamente per iscritto qualora esse siano state unilateralmente predisposte uno dei contraenti), devono risultare da atto scritto: con il compromesso le parti si impegnano a "*far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte*", purché vertano su diritti disponibili; la clausola compromissoria soddisfa la medesima esigenza, ma si colloca all'interno di un contratto e produce l'effetto di devolvere alla competenza arbitrale la decisione delle controversie che potranno avere origine dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto stesso.

Compromesso e clausola compromissoria devono contenere la nomina degli arbitri, o i criteri per nominarli, ed indicare univocamente la scelta effettuata dalle parti fra

arbitrato amministrato ed arbitrato *ad hoc*, così come fra rituale ed irrituale, secondo diritto o secondo equità, forme differenti contraddistinte dalle caratteristiche appresso indicate.

Arbitrato amministrato

Qualora una istituzione, come le *Camere arbitrali* istituite nel nostro Paese presso le CCIAA, offra agli operatori servizi arbitrali disciplinati da propri regolamenti e tariffari, l'arbitrato è definito amministrato.

La scelta per l'istituzione arbitrale deve risultare con chiarezza dal compromesso o dalla clausola compromissoria e non incide, salvo diverso accordo delle parti, sulla scelta degli arbitri, che rimane appannaggio delle parti stesse.

La volontà delle parti di avvalersi dei servizi arbitrali amministrati da una istituzione non riverbera alcun effetto sul tipo di arbitrato prescelto, che può, quindi, essere rituale od irrituale, secondo diritto o secondo equità.

La riservatezza sulla procedura e la decisione, quale che sia la forma di arbitrato voluta dalle parti, è garantita dal segreto d'ufficio, cui è tenuto, al pari degli arbitri, ogni funzionario al corrente dei fatti.

Trattandosi di arbitrato rituale, il regolamento dell'istituzione presso la quale si celebra il giudizio trova applicazione ad integrazione delle norme di rito (artt. 806 ss. cod. proc. civ.).

Nell'eventualità che l'arbitrato sia, come suol dirsi, "multiparte", vale a dire caratterizzato dalla presenza di più di due parti in lite fra loro, la scelta a favore delle procedure amministrative è, praticamente, obbligata: la nomina degli arbitri, o dell'arbitro unico, è in questo caso rimessa all'istituzione, risolvendo così i problemi che inevitabilmente si presenterebbero qualora ogni parte intendesse esercitare il proprio diritto di nomina di un arbitro.

Arbitrato ad hoc

Si contrappone all'arbitrato amministrato in quanto nessuna istituzione è investita dei compiti organizzativi, di cancelleria e di segreteria inerenti la procedura, che si dipana, quindi, a cura degli stessi arbitri presso la sede da loro prescelta, di regola lo studio professionale del terzo arbitro, che assume il ruolo di presidente del collegio.

La procedura è disciplinata dalle norme del codice di rito (art. 806 ss. cod. proc. civ.), eventualmente derogate – ove consentito – dalla volontà espressa dalle parti nella formulazione del compromesso o della clausola compromissoria).

Arbitrato rituale

Il codice di procedura civile (art. 806 e seguenti) disciplina l'arbitrato definito formale, o rituale dettando le regole che si riferiscono alla procedura, alla pronuncia ed alle eventuali cause di impugnazione del lodo.

Il procedimento si conclude con la pronuncia del lodo da parte degli arbitri, destinato ad assumere la medesima efficacia esecutiva di una sentenza.

Arbitrato irrituale

Talvolta è fatto ricorso all'arbitrato irrituale, o libero, espressione dell'autonomia dei privati e vincolante nei termini di un impegno contrattuale: la decisione, pertanto, assume i tratti di un accordo raggiunto fra le parti, senza che la pronuncia assuma la forma e l'efficacia di una sentenza.

Anche in questo caso le parti si rimettono ad un terzo o ad un collegio – i cui criteri di designazione hanno esse stesse preventivamente stabilito – ma, a differenza dell'arbitrato rituale, in questo caso l'atto conclusivo della procedura ha natura di accordo transattivo raggiunto dalle parti, se pur con l'ausilio degli arbitri.

Per questa ragione le clausole compromissorie per arbitrato irrituale devono precisare che *“Gli arbitri sono chiamati a definire la controversia mediante determinazione contrattuale”* (art. 808-ter cod. proc. civ.).

Deve essere precisato che la Convenzione di New York del 1958 sulla esecuzione delle decisioni arbitrali in uno Stato diverso da quello ove sono state pronunziate richiede la natura giurisdizionale del lodo reso dagli arbitri, che come si è visto, difetta nell'arbitrato irrituale rendendo così problematica la circolazione internazionale di questo tipo di decisioni che rappresentano, peraltro, una peculiarità del nostro Paese.

Arbitrato secondo diritto

Gli arbitri possono decidere secondo equità o secondo diritto: in quest'ultimo caso sono tenuti al pari dei giudici al rispetto delle norme di legge.

Trattandosi di arbitrato secondo diritto la clausola compromissoria, specie nel caso di contratti internazionali, deve indicare l'ordinamento sulla base delle cui norme gli arbitri decideranno la controversia.

Ove la nazionalità delle parti sia diversa, oppure, pur essendo la medesima il contratto sia stato stipulato all'estero, o si riferisca ad obbligazioni che le parti contraenti hanno assunto in relazione ad attività da prestare in un Paese terzo, l'importanza dell'indicazione della legge che gli arbitri dovranno applicare è evidente.

Arbitrato secondo equità

La scelta per l'equità consente agli arbitri maggiore libertà di interpretazione delle norme di legge e risulta particolarmente consona agli arbitrati internazionali, oltre a quelli cui meglio si addica la flessibilità di valutazione della norma privilegiando la funzione di rendere giustizia nel singolo caso.

Qualora le parti optino per l'arbitrato secondo equità, la clausola compromissoria deve specificare che *“agli arbitri è attribuito il potere di giudicare secondo equità, valutando le norme di legge secondo la giustizia del caso di specie”*.

3. LA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale è un organismo della Camera di Commercio di Bergamo che fornisce il servizio di arbitrato amministrato per la risoluzione di controversie relative a rapporti commerciali sia nazionali che internazionali nonché i servizi di arbitraggio, perizia contrattuale e nomina arbitri per procedimenti arbitrali non amministrati. Essa non decide direttamente le controversie ma, attraverso i suoi organi, amministra i procedimenti di arbitrato in conformità al regolamento arbitrale e offre anche servizi collaterali di assistenza agli operatori.

Prima di definire le procedure aventi lo scopo di dirimere eventuali future controversie vediamo in che cosa consistono l'arbitraggio e la perizia contrattuale.

L'**arbitraggio** consiste in un procedimento inteso all'integrazione della volontà delle parti nel processo di formazione di un contratto. Quando le parti non abbiano determinato un elemento del contratto, possono convenire – sia nel contratto stesso che con successivo accordo – di demandarne ad un terzo la determinazione. L'arbitratore nominato secondo il regolamento della Camera Arbitrale con ogni inerente garanzia di imparzialità ed equidistanza e competenza con la propria decisione viene ad integrare il contratto, ed impegna le parti sul piano del diritto sostanziale.

La **perizia contrattuale** ha per oggetto un accertamento od una valutazione di natura tecnica, afferente a questioni di fatto, che le parti di comune accordo demandino ad un terzo. Tale accertamento, avente efficacia vincolante tra le parti, può riguardare tanto la determinazione qualitativa o quantitativa di un elemento rimasto indeterminato in un contratto, quanto la sussistenza di fatti consequenziali all'esecuzione o all'inadempimento. Esso integra il contratto lacunoso od indeterminato sotto il profilo tecnico.

Funzione istituzionale dell'ente è la composizione di controversie attraverso l'organizzazione di servizi di arbitrato rituale e irrituale.

Gli organi della Camera Arbitrale sono: il Presidente ed il Vicepresidente, il Consiglio Arbitrale e la Segreteria.

Il **Presidente** rappresenta la Camera Arbitrale, vigila per garantire la corretta applicazione dello statuto e del regolamento, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale, adotta in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica di detto organo nella prima riunione successiva ed esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite nello statuto e nel regolamento arbitrale.

Il **Vicepresidente** esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

Il **Consiglio Arbitrale**, composto dal presidente e da sei membri, tutti nominati dalla Giunta camerale per un triennio e riconfermabili, svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal regolamento e, in particolare:

- controlla in via preliminare l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale e adotta provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
- provvede alla nomina, sostituzione e ricusazione degli arbitri;

- determina le spese del procedimento.

I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti instaurati presso la Camera Arbitrale.

La **Segreteria** è costituita da dipendenti dell'Ente e svolge la sua attività tramite il Segretario che è responsabile del funzionamento e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale. Essa assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione, in particolare:

1. riceve la domanda di arbitrato e ne verifica la conformità dei requisiti;
2. riceve gli atti del procedimento e li verifica, trasmettendoli alle parti in osservanza del principio del contraddittorio;
3. assiste l'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento;
4. richiede il deposito delle spese di procedimento, come da tabella predisposta dal Consiglio Arbitrale.

La responsabilità della Camera arbitrale

Se nella predisposizione di un regolamento arbitrale è implicita l'offerta al pubblico di un determinato servizio, va da sé che la scelta a favore di quello specifico regolamento operata mediante l'adozione della clausola compromissoria che ad esso si collega, ben può qualificarsi alla stregua dell'adesione delle parti ad una proposta dell'istituzione arbitrale.

La volontà, peraltro già manifestata nella clausola compromissoria o nel compromesso, di deferire la controversia ad arbitri, si completa con l'invio della domanda di arbitrato alla Camera arbitrale prescelta; la parte che assume l'iniziativa conferisce così, in modo formale, l'incarico all'istituzione arbitrale.

Il rapporto che si instaura con la Camera arbitrale è caratterizzato dalla natura contrattuale: il richiamo *per relationem* del regolamento contenuto nella convenzione arbitrale, la formulazione della domanda di arbitrato e l'accettazione dell'incarico da parte dell'istituzione costituiscono, infatti, gli elementi di una fattispecie negoziale che integra gli estremi del contratto di prestazione di servizi, ascrivibile ai contratti d'opera intellettuale disciplinati dagli art. 2229 ss. cod. civ.

Il contratto si perfeziona fra tutte le parti (non già con la sola parte che ha formulato la domanda di arbitrato) e la Camera arbitrale: se il mandato conferito dalle parti alla Camera arbitrale è, dunque, qualificabile alla stregua di incarico professionale, gli atti nei confronti degli arbitri sono posti in essere dall'organismo arbitrale quale mandante in nome proprio e nell'interesse delle parti in lite.

Da questa qualificazione consegue che le obbligazioni in capo alla Camera arbitrale sono disciplinate dalle medesime regole di diligenza che incombono sul professionista intellettuale ex art. 2232 cod. civ.

L'incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di pertinenza della Camera arbitrale può, quindi, dar luogo a responsabilità della stessa, con la conseguenza che l'istituzione inadempiente può essere convenuta in giudizio - analogamente a quanto si verifica per il professionista negligente - per l'esatto

adempimento o, più verosimilmente, per la risoluzione del rapporto contrattuale ed il susseguente risarcimento dei danni subiti da uno degli utenti del servizio.

Con l'accettazione della domanda di arbitrato regolarmente presentata e debitamente assistita dall'adempimento degli oneri pecuniari, l'istituzione deve, pertanto, attivarsi per porre in essere tutti gli atti necessari al regolare dipanarsi dell'intero procedimento arbitrale.

Le obbligazioni assunte dalla Camera arbitrale

Le prestazioni che formano l'oggetto della obbligazione contrattuale assunta dall'istituzione con l'accettazione dell'incarico si distinguono fra quelle strettamente attinenti i profili organizzativi e quelle che, viceversa, si riferiscono alla vera e propria celebrazione del rito.

Fra queste ultime sono da richiamare l'accertamento *prima facie* in ordine alla validità della clausola compromissoria ed al rinvio da questa operato all'arbitrato rituale o irrituale; la nomina dell'arbitro o del collegio arbitrale, la scelta della sede dell'arbitrato, la eventuale sostituzione degli arbitri ed, in genere tutte le attività che possono definirsi surrogatorie, vale a dire finalizzate a sopperire, volta per volta, alla mancata previsione, al disaccordo o all'inerzia delle parti, alla negligenza degli arbitri.

Mentre il controllo *prima facie* in ordine all'esistenza ed alla validità dell'accordo arbitrale, così come le ulteriori attribuzioni correlate alle dinamiche procedurali si caratterizzano per la loro natura strumentale alla gestione della procedura arbitrale secondo le disposizioni regolamentari, senza dubbio il potere di decidere sulla competenza, in ragione dei tratti giurisdizionali, non può che spettare agli arbitri, unici organi decisionali.

Le tariffe della Camera arbitrale

Il tariffario della Camera arbitrale, aggiornato periodicamente, si articolano nelle seguenti voci:

- ◆ diritti di registrazione versati dalle parti al deposito degli atti introduttivi (domanda e risposta);
- ◆ diritti amministrativi spettanti all'istituzione arbitrale per le attività di segreteria, determinati in funzione del valore della controversia e variabili fra un minimo ed un massimo;
- ◆ onorari degli arbitri, costituenti il compenso per l'attività svolta nell'espletamento dell'incarico: anch'essi sono determinati in misura variabile fra un minimo ed un massimo, oltre ad essere differenziati in relazione all'arbitro unico o, viceversa, ai membri di un collegio.

I diritti spettanti alla Camera arbitrale e gli onorari degli arbitri figurano nel tariffario in misura complessiva, da ripartire fra le parti (od imputare interamente ad una soltanto) secondo le decisioni adottate dagli arbitri stessi alla conclusione del procedimento.

I rapporti fra le parti, la Camera arbitrale e gli arbitri

L'arbitrato amministrato, tanto con arbitri designati dalle parti, quanto con arbitri nominati dalla Camera arbitrale, esclude rapporti diretti fra arbitri e parti.

A conferma di ciò si consideri che non sono le parti, bensì l'istituzione arbitrale a liquidare agli arbitri il compenso per l'attività svolta, così come compete all'istituzione medesima l'eventuale iniziativa di sostituzione dell'arbitro, sia nel caso di nomina ad opera della parte, sia in quello da parte dell'istituzione.

Il rapporto fra arbitri ed istituzione si caratterizza per il controllo esercitato dalla Camera arbitrale sul momento iniziale del rapporto - mediante la conferma dei nominativi indicati dalle parti - nonché sul successivo operato degli arbitri, rimediando alla loro eventuale inerzia, inadeguatezza o negligenza; anche i provvedimenti degli arbitri, del resto, non vengono rimessi alle parti, bensì all'istituzione arbitrale che, a sua volta, provvederà a trasmetterli in copia alle stesse.

Il potere di controllo, culminante nella verifica della regolarità formale del lodo, è volto ad assicurare il rispetto dei requisiti di professionalità, competenza, diligenza, indipendenza ed imparzialità degli arbitri, senza ledere in alcun modo la loro libertà ed autonomia decisionale quali organi giudicanti.

I rapporti fra le parti ed i difensori

E' opportuno ricordare, innanzitutto, che nell'ordinamento italiano ricorre la distinzione fra arbitrato rituale (che, come è noto, ha funzione sostitutiva di un ordinario giudizio, dando luogo ad una decisione equiparabile sotto il profilo degli effetti ad una sentenza) ed arbitrato irrituale (che si pone sul piano dei rapporti contrattuali fra le parti).

Intuitivo, pertanto, che il problema della rappresentanza delle parti si ponga con particolare riferimento all'arbitrato rituale, pur se nessuna disposizione dell'ordinamento imponga che in tale forma di arbitrato la parte debba essere rappresentata in giudizio da un legale abilitato, analogamente al processo ordinario.

Il silenzio del legislatore è stato interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti nel senso che non debba trovare applicazione la regola della quale all'art. 82 cod. proc. civ. e che, pertanto, le parti non debbano necessariamente stare in giudizio a mezzo di un difensore, potendo così spiegare ogni difesa davanti agli arbitri anche personalmente o per mezzo di persone estranee alla professione legale.

Pur dovendosi escludere, pertanto, che nei procedimenti arbitrali sia, di regola, necessaria la presenza di un difensore, le parti possono tuttavia prescriverla a pena di nullità in sede di regolamento convenzionale del procedimento.

Qualora le parti convengano che l'intervento del difensore sia necessario si applicano in via analogica le regole generali poste dagli artt. 82 ss. cod. proc. civ.

Il difensore può così adottare ogni iniziativa riguardante la trattazione e l'istruzione del giudizio e proporre ogni istanza necessaria, ad eccezione degli atti che comportino la disposizione del diritto in contesa, per il compimento dei quali è necessario che il difensore abbia ottenuto uno specifico mandato.

Ammessa, quindi, la possibilità che le parti non siano rappresentate nel giudizio arbitrale rituale da un avvocato regolarmente iscritto all'albo, a maggior ragione questa conclusione si impone per quanto concerne l'arbitrato irrituale, rispetto al quale le parti demandano sostanzialmente agli arbitri la conclusione di un contratto.

La pubblicazione dei lodi

A differenza delle decisioni dell'autorità giudiziaria ordinaria, che sono pubbliche, quelle rese nel corso di un procedimento arbitrale non sono destinate ad essere conosciute da soggetti diversi dalle parti.

Escluso nel modo più categorico che di un arbitrato in corso, o della decisione che lo conclude, possa essere data notizia agli organi di informazione, diverso è il caso della pubblicazione in opere e riviste a carattere scientifico.

E' necessario, in ogni caso, l'espresso consenso delle parti in lite, e può essere buona norma l'acquisizione anche di quello dei loro legali e, specialmente, degli arbitri cui si deve la redazione del lodo.

Ci si può chiedere se l'assenso degli interessati alla pubblicazione del lodo sia necessario anche nel caso in cui il lodo stesso sia stato reso integralmente anonimo quanto alle parti e ad ogni soggetto intervenuto nella procedura.

Si tratta di una questione molto delicata, cui non è possibile dare una risposta generalmente valida: è frequente, infatti, che il lodo, sebbene reso anonimo, consenta perfettamente di identificare - quanto meno - una fra le parti in ragione della materia trattata.

I riferimenti a prodotti, servizi, attività facilmente riconoscibili può, infatti, vanificare il tentativo di rendere asettica la decisione, a scapito del diritto alla riservatezza delle parti e degli ulteriori soggetti che hanno partecipato, a qualsivoglia titolo, alla procedura arbitrale.

4.L'ARBITRATO AMMINISTRATO E IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

Le parti che intendono affidare l'amministrazione di un arbitrato alla Camera arbitrale devono avvalersi necessariamente di una convenzione arbitrale (la clausola compromissoria o il compromesso, di regola predisposti dalle Camere stesse) con cui convengono di deferire le eventuali controversie o le liti già insorte ad un arbitro o ad un collegio di arbitri, che procederanno in via rituale o irrituale e decideranno secondo diritto o secondo equità, in conformità al regolamento predisposto dalla Camera adita.

La camera arbitrale suggerisce la formulazione delle clausole compromissorie *standard* da inserire nei contratti, che rimandano al regolamento e che possono essere completate dalle parti con riferimento ad elementi quali il numero degli arbitri, la natura rituale, irrituale, secondo diritto o secondo equità dell'arbitrato, la lingua dello stesso.

Il Regolamento di arbitrato disciplina in modo puntuale e chiaro le diverse fasi del procedimento. La bontà di tale strumento normativo, si desume dal modo di disciplina della procedura arbitrale, che deve essere snella e flessibile. Il valore aggiunto dell'arbitrato sta nella sua semplicità, sarebbe contrario alla sua natura regolare in modo cavilloso il procedimento.

La fase iniziale disciplina i **presupposti** per poter dirimere l'eventuale controversia mediante l'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Bergamo. **L'art. 1** condiziona infatti l'instaurazione di un procedimento presso la Camera arbitrale della Camera di

Commercio di Bergamo alla stipula di una convenzione d'arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla stessa. Tutte le controversie cui la convenzione d'arbitrato stessa si riferisce sono risolte mediante la procedura di arbitrato stabilita nel Regolamento, ai sensi del quale, si considera scelto dalle parti il procedimento per arbitrato rituale ogni qualvolta tra le medesime sia stato pattuito un accordo compromissorio senza esplicitare alcun procedimento particolare di cui all'art. 1 dello Statuto. In tal caso l'organo arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto, salvo che le parti abbiano concordemente pattuito che decida secondo equità. La domanda di arbitrato può essere presentata comunque alla Segreteria della Camera Arbitrale anche se manca o risulta insufficientemente esplicitata la scelta dell'arbitrato amministrato; in tal caso se la controparte non aderisce alla richiesta di instaurare l'arbitrato presso la Camera Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo.

Riguardo **la nomina degli arbitri** è rispettato il diritto delle parti alla nomina del proprio arbitro, **artt. 5 e ss.**, con la preferenza per l'arbitro unico. Le parti scelgono gli arbitri liberamente e il Consiglio della Camera arbitrale, come previsto dall'art. 3.2 dello Statuto, onde facilitare la scelta degli arbitri, procede alla formazione di un elenco di arbitri particolarmente esperti in materia giuridica, economica e tecnica in genere. Il suddetto elenco è rinnovato ogni cinque anni. Nei casi in cui sia il Consiglio arbitrale a nominare l'arbitro sono assicurate sia la competenza che l'imparzialità.

Per quanto riguarda l'**arbitrato multiparte** oggi è previsto dall'art. 816-*quater* del cod. proc. civ. il quale afferma che qualora più parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale. Ciò è possibile:

- a) se la convenzione d'arbitrato devolve ad un terzo la nomina degli arbitri;
oppure
- b) se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti;
oppure
- c) se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano ad un terzo la nomina.

A tal riguardo il Regolamento, all'**art. 5.7**, prevede che: *"Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale – ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorre, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato".*

In ottemperanza al D.Lgs. 5/2003, è stata introdotta un'apposita norma, **l'art. 6**, relativa all'arbitrato societario secondo cui, se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, spetta al Consiglio Arbitrale la nomina di tutti i componenti dell'organo arbitrale.

Con riguardo alle regole procedurali, **l'art. 16** prevede che il procedimento sia disciplinato dalle norme stabilite dalle parti nella convenzione d'arbitrato nonché, per quanto non disposto da questa, dal regolamento o, in assenza di tali regole, dall'organo arbitrale, il quale ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purchè sia garantito il principio del contraddittorio. Per quanto eventualmente non disciplinato dalle suddette norme, valgono le norme del codice di procedura civile.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori legalmente esercenti, muniti di relativa procura alle liti.

Circa **i tempi**, l'organo arbitrale deve pronunciare il lodo entro 240 giorni dalla prima udienza. Tale termine può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di 90 giorni (e per non più di una volta per ciascun caso) se debbono essere assunti mezzi di prova, se è disposta la consulenza tecnica d'ufficio, se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale, se è modificata la composizione del collegio arbitrale o se è sostituito l'arbitro unico o, infine, se sussistono altri motivi rigorosamente giustificati.

Il decorso dei termini del procedimento è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Vi è inoltre una previsione relativa ai lodi parziali e ai lodi non definitivi. **L'art. 24** infatti dispone che l'organo arbitrale possa pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie oggetto del procedimento e un lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

I costi sono regolamentati analiticamente **dall'art. 26** che prevede:

- i diritti di registrazione versati da attore e convenuto ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento;
- i corrispettivi per il servizio spettanti alla Camera Arbitrale per le seguenti attività di Segreteria:
 - gestione ed amministrazione dei procedimenti;
 - ricevimento e trasmissione degli atti;
 - controllo di regolarità formale degli atti;
 - convocazione e organizzazione delle udienze nei propri locali;
 - presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze;
- gli onorari e il rimborso delle spese sostenute dagli arbitri, determinati in base al valore economico della controversia ed alla tariffa allegata, tenendo conto della complessità della lite, della rapidità della procedura e dell'attività svolta. In caso di Collegio il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
- gli onorari e rimborsi delle spese del consulente tecnico d'ufficio.

E' prevista la possibilità di scindere il valore totale della lite in valori separati in funzione delle domande di ciascuno così da permettere la prosecuzione anche di quegli

arbitrati in cui una parte non paga: in tali casi vengono giudicate solo le domande della parte adempiente mentre la parte inadempiente non può vedere definite le proprie domande, potendosi solo difendere dalle domande dell'altra parte.

Il regolamento dedica un articolo pure alla **sede dell'arbitrato** che è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo. L'organo arbitrale può richiedere al Consiglio arbitrale di tenere altrove le riunioni, salvo la prima udienza che è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale.

Vige inoltre l'obbligo della riservatezza sia per gli organi che per il personale della Camera Arbitrale, nonché per l'organo arbitrale, il consulente tecnico e le parti, i quali sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali. I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

In calce al Regolamento sono riportati alcuni modelli di accordi compromissori nonché il codice deontologico dell'arbitro.